Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — ROMA - Sabato, 12 settembre 1931 - ANNO IX — Numero 211

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE *e presso le seguenti* LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-273; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; S. A. Mondadori.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la III Mostra nazionale della Radio in Milano.

Con decreto 17 agosto 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1931-IX, al registro n. 7 Finanze, foglio n. 140, il Gruppo costruttori apparecchi radio in seno alla A.N.I.M.A. e l'Associazione radiotecnica italiana sono stati autorizzati a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la III Mostra nazionale della Radio, che avrà luogo a Milano dal 10 al 18 ottobre 1931-IX.

(6625)

Autorizzazione a promuovere la IV Mostra interregionale delle uve da tavola in Piacenza.

Con decreto 11 agosto 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1931-IX, al registro n. 7 Finanze, foglio n. 114, il Consiglio provinciale dell'economia di Piacenza è stato autorizzato a promuovere ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la IV Mostra interregionale delle uve da tavola che avrà luogo a Piacenza dal 19 al 21 settembre 1931-IX.

(6626)

Autorizzazione a promuovere in Siena la III Mostra regionale d'arte degli Avanguardisti toscani.

Con decreto 30 luglio 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1931, n. 5 Finanze, foglio n. 375, il Comitato provinciale di Siena dell'Opera nazionale Balilla è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la III Mostra regionale d'arte degli Avanguardisti toscani, indetta in Siena dal 15 agosto al 13 settembre 1931.

(6627)

Autorizzazione a promuovere una Esposizione artistica in Bagni della Porretta.

Con decreto 2 agosto 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1931, al registro n. 5 Finanze, foglio n. 374, il Comitato turistico dell'Appennino Porrettano è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, un'Esposizione artistica, tenuta in Bagni della Porretta.

(6628)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1408.**

REGIO DECRETO 7 agosto 1931, n. **1115.**

Autorizzazione al comune di Bagni della Porretta, in provincia di Bologna, a cambiare la propria denominazione in quella di « Porretta Terme ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda 21 luglio 1931 con cui il podestà di Bagni della Porretta, in esecuzione della propria deliberazione in data 6 febbraio 1931, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Porretta Terme »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Bologna con la deliberazione in data 13 marzo 1931;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 227, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bagni della Porretta, in provincia di Bologna, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Porretta Terme ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 46. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1409.**

REGIO DECRETO 21 agosto 1931, n. **1124.**

Temporanea radiazione del rimorchiatore « Ciclope » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È temporaneamente sospesa l'inscrizione del Regio rimorchiatore « Ciclope » nel quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° settembre 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 55. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1410.**

REGIO DECRETO 10 agosto 1931, n. **1116.**

Inclusione dell'abitato di Elice (provincia di Pescara) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati in-

dicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Elice, in provincia di Pescara.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 47. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1411.**

REGIO DECRETO 28 agosto 1931, n. **1130.**

Richiamo per istruzione di un contingente di 600 militari del C.R.E.M. in congedo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 61 della legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al Ministro Segretario di Stato per la marina di richiamare per istruzione un contingente di circa 600 militari (sottocapi e comuni) delle classi 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, appartenenti ai Compartimenti marittimi di La Maddalena, Cagliari, Brindisi, Bari, Venezia, Pola.
Il richiamo avverrà durante il mese di settembre 1931 ed avrà una durata di circa 12 giorni.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° settembre 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 61. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1412.**

REGIO DECRETO 1° giugno 1931, n. **1099.**

Fusione in unico ente degli Asili infantili « Vittorio Emanuele II » e « Giuseppe Garibaldi » di Codogno con la denominazione « Giardino d'infanzia Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibaldi ».

N. 1099. R. decreto 1° giugno 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Vittorio Emanuele II » e l'Asilo infantile « Giuseppe Garibaldi » in Codogno (Milano) vengono fusi in unico ente, denominato « Giardino d'infanzia Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibaldi », sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, ed è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico del nuovo ente unico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1413.**

REGIO DECRETO 25 maggio 1931, n. **1100.**

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ricovero Airoldi-Muzzi » con sede in Lecco.

N. 1100. R. decreto 25 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato, con una modifica, lo statuto organico dell'Opera pia « Ricovero Airoldi-Muzzi », con sede in Lecco.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1414.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **1101.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Margherita di Savoia » con sede in Lastra a Signa.

N. 1101. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Margherita di Savoia », con sede nel comune di Lastra a Signa (Firenze), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1415.**

REGIO DECRETO 25 maggio 1931, n. **1102.**

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Cavareno.

N. 1102. R. decreto 25 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Cavareno (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1416.**

REGIO DECRETO 1° giugno 1931, n. **1103.**

Concentramento della « Fondazione Nicoletti » nella Congregazione di carità di Cavedine, e approvazione dello statuto della detta Congregazione.

N. 1103. R. decreto 1° giugno 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Fondazione Nicoletti », con sede in Cavedine (Trento), è concentrata nella locale Congregazione di carità, ed è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1417.

REGIO DECRETO 1° giugno 1931, n. 1104.

Erezione in ente morale dell'Asilo d'infanzia « Giuseppe Cristini » con sede in Marone (Brescia).

N. 1104. R. decreto 1° giugno 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo d'infanzia « Giuseppe Cristini », con sede in Marone (Brescia), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1418.

REGIO DECRETO 1° giugno 1931, n. 1105.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Canonico Ferrari » con sede in Tagliolo-Belforte.

N. 1105. R. decreto 1° giugno 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Canonico Ferrari », con sede in Tagliolo-Belforte (Alessandria), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e n'è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1419.

REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. 1119.

Autorizzazione al Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano a vendere un appartamento.

N. 1119. R. decreto 24 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, a modifica del R. decreto 5 marzo 1931-IX, n. 403, il Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano è autorizzato alla vendita, sia all'asta privata, sia a trattativa privata, dell'appartamento sito in via Ariosto, 4, in Milano, per un prezzo non inferiore a L. 188.000, anzichè a L. 240.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1420.

REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. 1120.

Dichiarazione di pubblica utilità dell'occupazione di alcuni appezzamenti di terreno in Sessa Aurunca.

N. 1120. R. decreto 30 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, è dichiarata di pubblica utilità l'occupazione effettuata per ragioni di scavi archeologici sin dal 1925 di alcuni appezzamenti di terreno in Sessa Aurunca, ed è dichiarata di pubblica utilità a favore dello Stato l'espropriazione degli appezzamenti medesimi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1421.

REGIO DECRETO 1° giugno 1931, n. 1106.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Sovico.

N. 1106. R. decreto 1° giugno 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Sovico viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e n'è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1422.

REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. 1109.

Erezione in ente morale della « Fondazione tenente di vascello conte Arrivabene Valenti Gonzaga Carbonello ».

N. 1109. R. decreto 24 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la marina, la « Fondazione tenente di vascello conte Arrivabene Valenti Gonzaga Carbonello » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1423.

REGIO DECRETO 29 luglio 1931, n. 1110.

Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Volterra.

N. 1110. R. decreto 29 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Volterra.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1424.

REGIO DECRETO 25 maggio 1931, n. 1111.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Ospedaletti.

N. 1111. R. decreto 25 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Ospedaletti (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1425.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1114.

Erezione in ente morale dell'Associazione italiana « Amici dei fiori », con sede in Firenze.

N. 1114. R. decreto 17 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Associazione italiana « Amici dei fiori », con sede in Firenze, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1426.

REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. 1118.

Modificazione della denominazione del « Consorzio per l'insegnamento commerciale nella città e provincia di Milano » in quella di « Ente milanese per l'insegnamento commerciale », e approvazione dello statuto dell'Ente medesimo.

N. 1118. R. decreto 24 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'ente morale « Consorzio per l'insegnamento commerciale nella città e provincia di Milano » assume la denominazione di « Ente milanese per l'insegnamento commerciale » ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1931 - Anno IX

REGIO DECRETO 24 luglio 1931.

Costituzione della Commissione superiore per la stampa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 10 agosto 1928 e 18 maggio 1931, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 24 settembre 1928 ed il 9 giugno 1931, relativi alla costituzione della Commissione superiore per la stampa;

Ritenuto che è imminente la scadenza del prescritto termine di tre anni per la durata in carica della Commissione, ed occorre pertanto provvedere alla nomina della nuova Commissione;

Ritenuto che i membri possono essere riconfermati;

Viste le designazioni del Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti;

Visto l'art. 14 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione superiore per la stampa è così costituita:

1. Mussolini gr. uff. dott. Arnaldo, presidente;
2. Carli comm. Mario, membro;
3. Corradini prof. comm. Enrico, senatore del Regno, membro;
4. S. E. Coppola dott. comm. Francesco, Accademico d'Italia, membro;
5. Interlandi dott. comm. Telesio, membro;
6. S. E. Ojetti Ugo, Accademico d'Italia, membro;
7. Amicucci Ermanno, deputato al Parlamento, membro;
8. Forges Davanzati dott. comm. Roberto, membro;
9. Gayda dott. comm. Virginio, membro;
10. Minunni dott. Italo, membro;
11. Ferretti dott. Lando, deputato al Parlamento, membro,

dei quali gli ultimi cinque sono di designazione sindacale.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1931 - Anno IX
Registro n. 204 Giustizia, foglio n. 59. — COLONNA.

(6631)

REGIO DECRETO 14 agosto 1931.

Chiusura della liquidazione del Sindacato emiliano infortuni con sede in Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, ed il relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141, con le successive modificazioni all'una ed all'altro apportate;

Veduto il R. decreto 7 ottobre 1926, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato emiliano di assicurazione mutua contro gli infortuni degli operai sul lavoro con sede in Bologna;

Veduto il bilancio di chiusura della gestione liquidatrice con l'annessa relazione illustrativa fatta dal Regio liquidatore;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La liquidazione del Sindacato emiliano d'assicurazione mutua contro gli infortuni degli operai sul lavoro con sede in Bologna, disposta con R. decreto 7 ottobre 1926, è dichiarata chiusa, a tutti gli effetti di legge, secondo le risultanze del bilancio al 28 febbraio 1931 reso dal Regio liquidatore.

Art. 2.

La gestione di stralcio derivante dalle risultanze del predetto bilancio è affidata allo stesso Regio liquidatore, signor comm. Ettore Vecchietti, che fornirà mensilmente al Ministero delle corporazioni un riassunto della propria attività ed alla fine della gestione trasmetterà il bilancio di chiusura per la relativa approvazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1931 - Anno IX
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 7. — BERRUTI.

(6632)

REGIO DECRETO 14 agosto 1931.

Determinazione dei poteri del commissario del Sindacato agricolo industriale infortuni con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, ed il relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141, con le successive modificazioni all'una ed all'altro apportate;

Veduto il R. decreto 30 aprile 1931 con cui fu nominato un commissario per la straordinaria gestione del Sindacato

agricolo industriale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con sede in Roma;

Veduto l'art. 3 del detto Regio decreto nel quale sono determinati i poteri del commissario;

Ritenuta la necessità di precisare i poteri stessi specialmente in rapporto alla facoltà attribuita al commissario di procedere al reparto delle passività derivanti dal riordinamento del Sindacato secondo il nuovo statuto approvato con decreto Ministeriale 22 dicembre 1928;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3°, primo comma, del R. decreto 30 aprile 1931, concernente la nomina di un commissario per la straordinaria gestione del Sindacato agricolo industriale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con sede in Roma, è modificato come segue:

« Il commissario straordinario ha i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione. Egli ha inoltre il compito specifico di accertare la situazione finanziaria del Sindacato in seguito al nuovo ordinamento da esso assunto con lo statuto approvato con decreto Ministeriale 22 dicembre 1928, e di stabilire, con i poteri dell'assemblea, il piano di reparto delle eventuali passività, inviandolo al Ministero delle corporazioni per la relativa approvazione e per la conseguente autorizzazione ad emettere i ruoli di contributi. Allo stesso Ministero il commissario potrà proporre le eventuali modificazioni statutarie e qualunque altro provvedimento che ritenga indispensabile nell'interesse dell'ente ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1931 - Anno IX
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 6. — BERRUTI.

(6633)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Sommariva del Bosco (Cuneo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Sommariva del Bosco (Cuneo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Sommariva del Bosco (Cuneo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1931 - Anno IX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 93.

(6607)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1931.

Norme concernenti l'impiego della saldatura autogena nella costruzione e nella riparazione degli apparecchi a pressione di vapore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, relativo all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Visti gli articoli 11 e 13 di detto regolamento, i quali deferiscono al Ministro per le corporazioni la competenza di determinare i requisiti che debbono avere i materiali da impiegarsi nella costruzione degli apparecchi a pressione di vapore e le norme per il calcolo delle loro varie parti;

Visto il decreto Ministeriale 30 agosto 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1927, n. 225) il quale stabilisce le norme integrative del citato regolamento;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1928, n. 18) il quale detta norme circa l'impiego della ghisa nei recipienti di vapore e per il calcolo delle parti degli apparecchi a pressione;

Ritenuta la necessità di stabilire norme per regolare, ai fini della prevenzione infortuni, l'impiego della saldatura autogena nella costruzione e nella riparazione degli apparecchi a pressione di vapore;

Udito il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Decreta:

Art. 1.

Nell'esecuzione dei lavori di saldatura autogena per la costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione di vapore, soggetti, a norma del regolamento 12 maggio 1927, numero 824, alle verifiche dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

1° le saldature devono essere eseguite su lamiere e su parti di acciaio che abbiano qualità saldabili e che non siano fragili;

2° le saldature devono essere visibili, in maniera da consentire, per ambedue le faccie e per tutta la loro estensione, la efficace verifica della idonea loro esecuzione.

Si può derogare a tale prescrizione per le unioni trasversali di elementi di piccola sezione; ad esempio: tubi da fumo, tubi e collettori di surriscaldatori;

3° le saldature soggette a sforzi prevalentemente di flessione sono ammesse solo quando siano solidamente trattenute da efficaci rinforzi;

4° la valutazione della resistenza nelle parti soggette alla trazione non deve superare la metà della resistenza del materiale non saldato;

5° non è ammessa la costruzione e la riparazione con saldatura di bulloni, tiranti o rinforzi soggetti a subire sforzi di trazione;

6° le parti saldate esposte direttamente alla fiamma devono risultare, dall'esame dei lavori, soggette a sforzi prevalentemente di compressione;

7° le lamiere, unite mediante saldatura ed in prolungamento l'una dell'altra, debbono avere di regola un identico spessore nella vicinanza della linea di saldatura. In via di eccezione è ammessa una differenza di spessore non superiore del 30 %.

Art. 2.

L'impiego della saldatura per ricarico nelle lamiere corrose deve soddisfare alle prescrizioni dell'articolo precedente e deve essere limitato alle zone nelle quali le corrosioni non siano troppo estese e troppo profonde.

Art. 3.

È vietato l'esercizio in Italia di apparecchi a pressione di vapore a saldatura autogena, che siano stati costruiti all'estero, ove non risulti da certificato da rilasciarsi, previo accertamento, dall'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione che siano state osservate nella costruzione di detti apparecchi norme equivalenti a quelle prescritte dal presente decreto.

Contro il rifiuto da parte dell'Associazione del rilascio del certificato è ammesso ricorso al Ministro per le corporazioni.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni relative alla saldatura autogena stabilite dal n. 10, comma *c*), dell'allegato al decreto Ministeriale 1° dicembre 1927, che stabilisce le norme per l'impiego della ghisa nei recipienti di vapore e per il calcolo delle parti di recipienti a pressione.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(6634)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 259 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giurgiovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgiovich Giovanni, figlio del fu Gregorio e della fu Domenica Civitan, nato a Sorbar (Buie d'Istria) il 2 maggio 1881, e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Perossa fu Matteo e fu Maria Braico, nata a Oscurus (Buie d'Istria) il 18 giugno 1891 ed ai figli, nati a Sorbar: Maria, il 12 aprile 1915; Giovanni, il 29 marzo 1918; Agostino, l'8 aprile 1920: Teresa, il 28 agosto 1923; Francesca, il 19 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5101)

N. 235 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lullich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Lullich Maria ved. di Francesco, figlia del fu Antonio Stolfa e della fu Anna Zach, nata a Veglia (Jugoslavia) il 29 ottobre 1871, e abitante a Parenzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lulli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli Giovanni, nato a Pola il 10 aprile 1899, ed Anna, nata a Bescanuova (Jugoslavia) il 7 dicembre 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5106)

N. 340 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Milos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milos Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Caterina Bonetti, nato a Buie d'Istria il 28 febbraio 1858, e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossa ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della def. moglie Caterina Bortolin, nati a Buie: Ruggero, il 30 luglio 1889; Luciano, il 13 dicembre 1892; Antonia, il 12 marzo 1897; alla sorella Caterina, nata a Buie d'Istria il 29 marzo 1897, alla nuora Valeria Selibara di Giovanni e di Caterina Posar, moglie di Ruggero Milos nata a Buie d'Istria il 18 aprile 1897; al nipote Remigio, figlio di Ruggero e di Valeria Solibar, nato a Buie d'Istria il 19 marzo 1921 ed ai nipoti, figli illeg. di Antonia Milos nati a Buie: Maria, il 22 aprile 1924; Bruno, l'8 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5108)

N. 301 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marchesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Marchesich Maddalena ved. di Pietro, figlio del fu Giuseppe Perossa e della fu Maria Cleva, nato a Oscurus (Buie d'Istria) il 20 luglio 1865, e abitante a Oscurus, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Antonio, nato a Oscurus il 3 febbraio 1893, alla nuora Maria Coslovich di Giovanni e di Maria-Anna Vergan, moglie di Antonio Marchesich, nata a Oscurus il 7 gennaio 1887, ed ai nipoti, figli di Antonio Marchesich e di Maria Coslovich, nati a Oscurus: Mario il 2 maggio 1915, Maria il 25 gennaio 1923 e Rina il 16 ottobre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5109)

N. 346 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Milos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milos Servolo figlio del fu Pietro e di Maria Vidal, nato a Buie d'Istria il 14 gennaio 1894 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossa ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Bonetti di Benedetto e di Caterina Zoppolato, nata a Buie d'Istria il 9 dicembre 1893; alle figlie nate a Buie d'Istria: Vittoria il 30 gennaio 1921 e Maria il 12 settembre 1925; alla madre Maria Vidal fu Servolo e fu Maria Pauletich vedova di Pietro Milos, nata a Buie il 14 maggio 1866 ed alla sorella Elisabetta, nata a Buie il 13 marzo 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5110)

N. 336 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto

1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Miloch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miloch Pietro figlio del fu Domenico e della fu Lucia Nadar, nato a Buie d'Istria il 9 giugno 1860 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Smillovich fu Giuseppe e di Maria Ruissa, nata a Petrovia il 10 settembre 1871, ai figli nati a Petrovia: Giuseppe il 31 agosto 1896 e Maria l'11 febbraio 1909, alla nuora Anna Potrat di Valentino e fu Maria Marcovaz, moglie di Giuseppe Miloch, nata a Petrovia il 19 aprile 1901, ed al nipote Remiglio, figlio di Giuseppe Miloch e di Anna Potrat, nato a Buie d'Istria il 15 maggio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5111)

N. 297 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Macovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Macovaz Antonio figlio del fu Michele e della fu Antonia Cinich, nato a Buie d'Istria il 13 maggio 1876 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Filomena Sincovich fu Antonio e fu Maria Iurissovich, nata a Buie d'Istria il 4 aprile 1880, ed ai figli nati a Buie: Giovanna, il 9 novembre 1899; Anna, il 17 agosto 1904; Antonio, l'8 marzo 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5112)

N. 226 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smillovich Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Sallich, nato a Momiano (Buie) il 4 agosto 1881 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Millo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Smillovich fu Antonio e di Domenica Cociancich, nata a Momiano il 23 agosto 1883, ed ai figli nati a Momiano: Francesca, il 18 maggio 1906; Noemi, il 14 aprile 1909; Pietro, il 19 giugno 1913; Francesco, il 12 agosto 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5113)

N. 303 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martincich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martincich Pietro figlio del fu Antonio e della fu Antonia Coslovich, nato a Carsette (Buie d'Istria) il 7 marzo 1862 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marina Damiani fu Matteo e fu Giuliana Burolo, nata a Grisignana il 24 gennaio 1866, al figlio Luigi nato a Villa Gardossi il 28 gennaio 1895, al figlio Antonio, nato a Carsette il 26 gennaio 1898, alla nuora Rosa Sincovich di Antonio, moglie di Luigi Martincich, ed al nipote Romano, figlio di Luigi Martincich e di Rosa Sincovich, nato a Carsette, il 10 settembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5114)

N. 352 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milos Antonio figlio del fu Matteo e di Antonia Manzin, nato a Tribano (Buie) il 7 gennaio 1873 e abitante a Tribano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Buzzai fu Matteo e di Lucia Basec, nata a Tribano il 5 luglio 1876 ed al figlio Albino, nato a Tribano il 5 luglio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5115)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 19 — Numero del certificato provvisorio: 2967 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Reano Giuseppe fu Giacomo, domic. a Priacco (Torino) — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 20 — Numero del certificato provvisorio: 22983 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Armellini Giuseppe di Giusto, domic. a Tarcento (Udine) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 21 — Numero del certificato provvisorio: 12857 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Orsi Giulio fu Pietro, domic. a Sala Bolognese (Bologna) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 22 — Numero del certificato provvisorio: 3415 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Arezzo — Intestazione: Pasquinuzzi Giocondo di Carlo, domic. ad Arezzo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 23 — Numero del certificato provvisorio: 18810 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Quaratesi Natale fu Gervasio, domic. a Pisa — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 24 — Numero del certificato provvisorio: 5775 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Di Felice Clemente fu Felice, domic. a Cagnano Amiterno (Aquila) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 25 — Numero del certificato provvisorio: 279 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Vivio Alessandro di Giuseppe, domic. a Sulmona — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 26 — Numero del certificato provvisorio: 27595 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Moretti Mariano di Natale, domic. a Perugia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 27 — Numero del certificato provvisorio: 2322 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Morabito Antonina fu Giuseppe, ved. Cangemi, domic. a Rosarno (Reggio Calabria) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 28 — Numero del certificato provvisorio: 8873 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Montano Savino fu Tommaso, domic. a Quadrelle (Avellino) — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6616)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 182.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 settembre 1931 - Anno IX

Francia	74.96	Oro	368.92
Svizzera	372.89	Belgrado	33.75
Londra	92.909	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.713	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	172.62	Norvegia	5.11
Belgio	2.662	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.426	Svezia	5.119
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	213.50
Praga	56.67	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	73.95
Peso Argentino Oro	12.105	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	5.326	Rendita 3 % lordo	44.675
New York	19.12	Consolidato 5 %	82.025
Dollaro Canadese	19.02	Obblig. Venezie 3,50%	79.90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 7).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	697641	129,50	Testa Filippo fu Tommaso dom. a Napoli con usufrutto congiuntivo e cumulativo ai coniugi Buono Venuti *Luisa* fu Gennaro e Testa Tommaso fu Angelo, dom. a Napoli.	Intestazione come contro con usufrutto congiuntivo e cumulativo ai coniugi Buono-Venuti *Maria-Luisa* fu Gennaro e Testa Tommaso fu Angelo, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	289597	2.955 —	Pugno Carlo fu Giuseppe, dom. a Calliano, con usufrutto a Gai *Maddalena fu Giovanni Battista ved. di Gerbi Enrico*, dom. in Asti.	Pugno Carlo fu Giuseppe, dom. a Calliano, con usuf. a Gai *Maria Maddalena fu Battista* ved. di Gerbi *Pietro Enrico*, dom. in Asti.
»	289598	2.950 —	Ferraris Ida fu Giuseppe, moglie di Pugno Carlo, dom. a Calliano, con usuf. a Gai *Maddalena* fu *Giovanni Battista* ved. di Gerbi *Enrico*, dom. in Asti.	Intestazione come contro con usufrutto a Gai *Maria Maddalena* fu Battista ved. di Gerbi *Pietro Enrico*, dom. in Asti.
3.50 %	188034	91 —	Gullo Pericle, *Ezio ed Ulisse* di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e *prole* nascitura di Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di detto Gullo Filippo e prole nascitura da Sandino Clelia Giuseppina fu Giacomo Michele minore sotto la p. p. della madre Grandi Clorinda, tutti eredi indivisi di Sandino Giacomo domic. a Ivrea con usufrutto vitalizio a Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo.	Gullo Pericle ed Ezio di Filippo, minori sotto la p. p. del padre, ed *aventi diritto* all'eredità di Gullo Ulisse di Filippo, nonchè prole nascitura da Sandino Emilia ecc., come contro.
»	188035	91 —	Gullo *Pericle, Ezio ed Ulisse* di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e *prole* nascitura di Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di detto Gullo Filippo e prole nascitura di Sandino Clelia Giuseppina fu Giacomo Michele, minore sotto la p. p. della madre Grandi Clorinda, tutti eredi indivisi di Sandino Giacomo Michele, dom. a Ivrea con usuf. vitalizio a favore di Sandino Clelia Giuseppina fu Giacomo Michele, minore sotto la p. p. della madre Grandi Clorinda.	Gullo *Pericle ed Ezio* di Filippo, minori sotto la p. p. del padre, ed *aventi diritto* all'eredità di Gullo Ulisse di Filippo nonchè prole nascitura da Sandino Emilia fu Giacomo Michele ecc., come contro.
»	230455	717,50	Gullo *Perecle* o Pericle, Ezio, Ulisse, Egisto e Clelia di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dalla signora Sandino Emilia fu Giacomo Michele, moglie dello stesso Gullo Filippo e figli nascituri di Giuseppina Sandino fu Giacomo Michele, moglie di Taiana Enrico, eredi indivisi, dom. a Ivrea con usufrutto a Sandino Emilia fu Giacomo Michele.	Gullo Pericle, Egisto e Clelia di Filippo, minori sotto la p. p. del padre ed *aventi diritto* alle eredità di Gullo Ulisse ed Ezio di Filippo, nonchè figli nascituri da Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo e figli nascituri di Sandino Clelia Giuseppina fu Giacomo Michele ecc. come contro.
»	259502	892,50	Gullo *Perecle* o Pericle, Ezio, Ulisse, Egisto, Clelia ed Anita di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo e Taiana Luigi Michele di Enrico minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Giuseppina Sandino fu Giacomo Michele moglie di Taiana Enrico eredi indivisi di Sandino Giacomo Michele, dom. a Ivrea.	Gullo Pericle, Egisto e Clelia di Filippo, minori sotto la p. p. del padre ed *aventi diritto* all'eredità di Gullo Ulisse ed Ezio di Filippo, nonchè figli nascituri di Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo e Taiana Luigi Michele di Enrico, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Sandino Clelia Giuseppina fu Giacomo Michele, ecc. come contro:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	259503	626, 50	Intestazione come sopra.	Intestazione come sopra.
»	272836	770 —	Gullo Pericle, *Ezio, Ulisse*, Egisto, Clelia ed *Anita* di Filippo Bongiovanni, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Sandino Emilia fu Giacomo Michele dom. a Torino con usufrutto vitalizio a Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo Bongiovanni.	Gullo Pericle, Egisto e Clelia di Filippo minori sotto la p. p. del padre ed aventi diritto all'eredità di Gullo Ezio ed Ulisse di Filippo nonchè figli nascituri ecc. come contro, con usufrutto come contro.
»	436642	35 —	Gullo Pericle, Brunilde, Clelia e Laura di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Sandino Emilia fu Giacomo moglie di Gullo Filippo, dom. a Ivrea con usufrutto vitalizio a favore di Sandino Emilia fu Giacomo, moglie di Gullo Filippo.	Gullo Pericle, Brunilde, Clelia e Laura di Filippo, minori sotto la p. p. del padre, *nonchè aventi diritto* alle eredità di Gullo Ulisse, Ezio ed Egisto di Filippo e figli nascituri ecc. come contro con usufrutto come contro.
»	436573	234, 50	Intestazione come sopra con usufrutto come sopra.	Intestazione come sopra con usufrutto come sopra.
»	546950	665 —	Gullo Pericle, Brunilde, Clelia e Laura fu Filippo, i tre ultimi minori sotto la p. p. della madre Sandino Emilia fu Giacomo Michele vedova di Gullo Filippo e prole nascitura da Sandino Emilia dom. a Torino.	Gullo Pericle, Brunilde, Clelia e Laura fu Filippo, i tre ultimi minori sotto la p. p. della madre Sandino Emilia fu Giacomo Michele vedova di Gullo Filippo *nonchè aventi diritto* alla eredità di Gullo Ulisse, Ezio, Egisto fu Filippo e di Gullo Filippo fu Giuseppe e prole nascitura ecc. come contro.
»	584092	588 —	Intestazione come sopra.	Intestazione come sopra.
»	230456	906, 50	Gullo *Perecle* o Pericle, Ezio, Ulisse, Egisto e Clelia di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo e figli nascituri da Giuseppina Sandino fu Giacomo Michele moglie di Taiana Enrico eredi indivisi, dom. ad Ivrea con usufrutto vitalizio a favore di Sandino Giuseppina fu Giacomo Michele moglie di Taiana Enrico dom. a Vercelli.	Gullo Pericle, Egisto e Clelia di Filippo, minori sotto la p. p. del padre ed *aventi diritto alle eredità* di Gullo Ulisse ed Ezio di Filippo nonchè figli nascituri da Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo e figli nascituri di Sandino Clelia Giuseppina ecc. come contro con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	143167	895 —	Sbrocca *Sabatino* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre d'Amato Angela fu Nicolangelo, dom. a Matrice (Campobasso).	Sbrocca *Paolo Sabatino* fu Giovanni ecc. come contro.
3.50 %	335695	105 —	*Gaio* Giuseppe di Giovanni, dom. in Vogogna (Novara).	*Goio* Giuseppe di Giovanni, ecc. come contro.
Cons. 5 %	401301	1250 —	Falabrino Nicola, Camillo fu Pietro, dom. a Cuneo, con usufrutto a Falabrino Caterina fu Pietro ved. Rustichelli Francesco, dom. a Cuneo.	Intestazione come contro con usufrutto a Falabrino *Maria Catterina* ecc. come contro.
»	431499	165 —	Maulini *Amelia* Dario e Mirca fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Giromini Adriana di Francesco vedova Maulini, dom in Omegna (Novara).	Maulini *Bruno*, Dario e Mirca o Nirca fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Giromini *Maria Adriana* di Francesco, ecc. come contro.
Cons. 5 % »	105325 256008	100 — 50 —	Dolino Camillo di Domenico, dom. a Mompantero (Torino) con usufrutto vitalizio congiuntamente a Dolino *Domenico* fu Francesco e Dolino *Margherita* fu Francesco ved. Caffo Luigi fu Gio Battista.	Dolino Camillo di *Giovanni Domenico* ecc. come contro con usufrutto vitalizio congiuntamente a Dolino *Giovanni Domenico* fu Francesco e Dolino Maria Margherita ecc. come contro.
»	165495	900 —	*Campisi Vittorina* fu Salvatore, moglie di Ricciardolo Salvatore di Filippo, dom. a Francofonte (Siracusa) con vincolo dotale.	*Pansuti-Campisi Salvatrice-Vittoria* ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	235497	420 —	Ospedale Oftalmico ed Infantile di Torino con usufrutto a Canale *Giuseppa fu Gio Battista moglie di Chiola Gaspare Antonio*, dom. in Torino.	Intestazione come contro con usufrutto a Canale *Catterina-Maria Carolina-Giuseppina* fu Gio Battista moglie di Chiola *Antonio-Gaspare*, dom. in Torino.
»	93290	525	Massone *Clotilde* del vivente Carlo Federico, moglie di Giovanni Battista Focacci, dom. a Genova con vincolo dotale.	Massone *Angela-Maria-Clotilde* ecc. come contro.
»	418067	245 —	Massone *Clotilde* fu Carlo Federico, moglie di Focacci *Giovanni*, dom. a Genova.	Massone *Angela-Maria-Clotilde* fu Carlo Federico, moglie di *Giovanni Battista* Focacci, dom. a Genova.
»	692265	420 —	Spalletti Zoraide fu Pietro moglie di Travisi Gaetano dom. in Roma con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore dei coniugi Ribetti Pietro Paolo e Spalletti *Egilda* fu Pietro, dom. in Roma.	Intestazione come contro con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore dei coniugi Ribetti Pietro Paolo, *detto anche Paolo* e Spalletti Elvira *detta anche Elgida* fu Pietro, dom. in Roma.

A' termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA

(6553)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Supplemento al 26° elenco.

Decreto Ministeriale 10 agosto 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 21 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 394, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 26 agosto 1931, n. 1198, lib. I, vol. 13, col quale alla Società prodotti chimici Napoli con sede in Roma è concessa la facoltà di coltivare per la durata di anni cinquanta la miniera di lignite sita in località Musolischio comune di Collazzone. Estensione ettari 468,37.50.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 3 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 346, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 28 agosto 1931, n. 1237, lib. I, vol. 13, col quale alla Società anonima Cementi Italia Centrale con sede a Cetona (Siena) è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località Fighine comune di Casciano Bagni, provincia di Siena. Estensione ettari 199,74.

(6622)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 22 posti di ingegnere (grado 10°, gruppo A) del Real corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, con il quale sono state dettate le norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, con il quale sono stati approvati i nuovi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina di 22 ingegneri, grado 10°, gruppo A, del Real corpo del Genio civile.

Art. 2.

Possono essere ammessi al suddetto concorso:

1° gli impiegati che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano a ruoli del gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato (comprese quelle aventi ordinamento autonomo), considerati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

2° il personale che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altra non di ruolo comunque denominata e che abbia esercitato alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie degli ingegneri del Genio civile.

L'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari non costituisce interruzione.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

I posti messi a concorso verranno conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo ai candidati di cui nel precedente articolo, che siano invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale;

2° in ragione di quattro quinti dei rimanenti, ai candidati che siano ex combattenti, compresi quelli che abbiano preso parte al

fatti d'armi nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'articolo 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano orfani, o vedove non rimaritate, o sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° per l'altro quinto, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1° e 2°, che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e coll'osservanza del disposto degli articoli 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali - Div. 2ª) per il tramite dei capi dell'ufficio dai quali dipendono la relativa domanda su carta bollata da L. 5 non oltre il 14 novembre 1931.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita;

3° certificato della competente autorità municipale, dal quale risulti che il concorrente sia cittadino italiano, e non sia privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia, in occasioni del concorso, riconosciuta in virtù di R. decreto ai termini dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Pei nativi della Tripolitania e della Cirenaica vigono le disposizioni dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 2401, concernenti gli effetti della cittadinanza loro conferita ai sensi dei decreti medesimi;

4° certificato del Comune di abituale residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

5° titolo di studio in originale e cioè diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; per quelli laureati posteriormente l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del Regio decreto suindicato;

6° certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneria e in quello di laurea.

Coloro che ottennero la laurea anteriormente all'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno altresì presentare una dichiarazione in tal senso del direttore della Scuola d'applicazione o del Politecnico.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte 3ª, del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

7° un certificato del capo dell'ufficio attestante che il candidato ha prestato ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitava le funzioni proprie degli ingegneri del Genio civile;

8° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva. Gli ex combattenti dovranno produrre una copia dello stato di servizio militare, i documenti attestanti le eventuali benemerenze di guerra ed una dichiarazione integrativa, da rilasciarsi dalla autorità militare ai sensi della circolare 588 Giornale militare 1922 ed attestante la permanenza durante la guerra 1915-1918, in zona di operazioni presso reparti operanti o presso i Comandi mobilitati.

Coloro che abbiano preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, dovranno produrre dei documenti dai quali la suddetta partecipazione possa essere rilevata in modo non dubbio;

9° certificato medico da cui risulti, se il candidato non è ex combattente, che egli è di sana e robusta costituzione fisica esente da imperfezioni ed atto all'impiego cui aspira, e se il candidato è ex combattente o invalido di guerra, che egli è esente da imperfezioni che lo rendano inidoneo all'impiego cui aspira, salvo all'Amministrazione la facoltà di sottoporre in ogni caso il candidato alla visita di un sanitario da essa delegato.

Per gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale oltre il certificato di cui sopra dovrà essere prodotta un'attestazione da rilasciarsi da un ufficiale sanitario e nella quale venga esplicitamente dichiarato che l'invalido per il grado e la natura della sua mutilazione od invalidità o per le sue condizioni di salute non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro.

Il medico e l'ufficiale sanitario prima di rilasciare il certificato e l'attestazione, dovranno farsi esibire dal candidato la carta di identità di cui al testo unico 18 giugno 1931, n. 773, od altro documento equipollente a termini di legge e dovranno fare esplicita menzione di questa formalità nel certificato e nell'attestazione.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata o il decreto di concessione della pensione. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale dovranno produrre un idoneo documento attestante tale loro qualità.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo;

10° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

11° tessera di iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso.

I certificati di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, e quelli di cui ai numeri 1, 3, 4, 9 e 10 debbono essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal produrre l'atto di nascita, il certificato generale, il certificato di cittadinanza italiana e i documenti indicati al n. 7 gli impiegati di ruolo i quali, se non dipendono dall'Amministrazione dei lavori pubblici, dovranno presentare copia dello stato di servizio civile.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui domanda sarà pervenuta al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale affari generali - Div. 2ª - oltre il termine del 14 novembre 1931.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice la quale sarà composta: di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che presiederà la Commissione, di due ispettori superiori del Genio civile e di due professori stabili di una delle Regie scuole di ingegneria.

Alla Commissione sarà aggregato con voto consultivo un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Art. 7.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie tecniche appresso indicate.

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso hanno dichiarato di conoscere anche la lingua inglese o tedesca ne dànno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Art. 8.

Le materie su cui si svolgeranno gli esami sono le seguenti:

I. — *Viabilità.*

a) Tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade; computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto.

b) Forma e dimensioni delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi di centinatura delle grandi volte. Fondazioni. Gallerie.

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi.

d) Rilevamenti di terreni. Istrumenti relativi.

e) Sistemi di pavimentazione e di manutenzione del piano stradale.

II. — *Opere idrauliche:*

a) Idrografia. Fisica e idrometria dei corsi d'acqua.

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione.

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere di arte relative e loro calcolazione. Impianti idroelettrici. Condotte forzate.
d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione. Fognature.
e) Bonifiche per colmata a prosciugamento naturale e meccanico.

III. — *Opere marittime*:

a) Disposizione generale dei porti.
b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali.
c) Fari.
d) Difesa delle spiagge.

IV. — *Elettrotecnica*:

a) Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

V. — *Edilizia*:

a) Edifici pubblici e case d'abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni.
b) Edifici industriali; strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità.
c) Prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

VI. — *Materiali da costruzione*:

a) Scelta ed impiego dei materiali. Composizione delle malte e dei conglomerati.
b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

VII. — *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento, e alle pompe.

VIII. — *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

IX. — *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici.

Lingua francese:

Relazione tecnica in lingua francese.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 11, 12, 13 e 14 gennaio 1932; la prova orale avrà luogo nel Ministero dei lavori pubblici in data da stabilirsi.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove date nelle lingue la Commissione aggiungerà alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non potrà superare un ventesimo.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, conseguiranno la nomina ad ingegnere (grado 10°).

Coloro che non abbiano soddisfatto alle condizioni stabilite dalle disposizioni suindicate dovranno prestare il servizio di prova prescritto.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio esclusivamente in uffici del Genio civile dell'Italia Meridionale e delle Isole, esclusi quelli della Campania.

I concorrenti dovranno dichiarare esplicitamente nella domanda di accettare una qualunque delle accennate residenze in caso di nomina ad ingegnere in prova o ad ingegnere ai sensi del precedente art. 11.

Art. 13.

Gli aspiranti riceveranno l'avviso dell'esito della loro domanda a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 14.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti della carta di identità personale o di altro documento equipollente a termini di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(6621)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.